



**PROVINCIA
DI PARMA**

- Servizio Affari Generali
- Stazione Unica Appaltante
- Anticorruzione e Trasparenza
- Ufficio Comunicazione e
Stampa in staff al Presidente

V.le Martiri della Libertà, n.15
43123 Parma
Tel. 0521-931704
Fax 0521-931678

IL DIRIGENTE
Dott. Ugo Giudice

e-mail u.giudice@Provincia.parma.it

www.Provincia.parma.it

**Spett. Presidente
Dott. Diego Rossi**

**Spett. Segretario Generale
Dott.ssa Rita Alfieri**

**Spett. dirigente
Andrea Ruffini**

Oggetto: controversia Lanzi – Provincia di Parma. Proposta di transazione. Valutazione finale dell'intesa transattiva a norma dell'art. 14 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440.

Esame contenuto dell'accordo e compatibilità con le linee di indirizzo.

La controversia in oggetto è già stata dallo scrivente valutata in fase di avvio delle trattative e le considerazioni esposte nella precedente relazione (testo allegato) sono ad oggi confermate.

Con la presente pertanto si relaziona in ordine all'accordo transattivo e all'accluso testo di concessione dei locali al fine di verificare ed attestare la coerenza del contenuto di questi con le linee di indirizzo approvate con il dispongo presidenziale 0025430 del 20 settembre 2019 emesso nella fase precedente al formale avvio delle trattative nel rispetto delle indicazioni che la giurisprudenza contabile consolidata (Corte Conti Regione Siciliana 23 luglio 2013 n. 2719)

Gli indirizzi sopra indicati comprendevano tre ambiti di negoziazione che di seguito si riportato e per ciascuno determinavano i contenuti minimi ed i limiti di negoziazione imposti per la conduzione delle trattative.

In primo luogo si dettavano le condizioni da rispettare per chiudere la controversia relativa alla detenzione senza titolo del bene da parte di Lanzi Travel prevedendo come elementi imprescindibili per l'intesa:

- a) un canone annuo in linea almeno approssimativamente con i valori di mercato.
- b) Il recupero di quanto speso a titolo di utenze per il periodo in oggetto.
- c) La possibilità di rinuncia a riscuotere gli interessi moratori in cambio della rinuncia alla pretesa relativa al risarcimento del danno contenuta nel ricorso introduttivo.

La bozza di contratto di transazione cui si è addivenuti anche a seguito dell'invito formalmente rivolto alle parti dal Tribunale Amministrativo adito è in linea con le indicazioni del citato dispongo presidenziale dal momento che:

1. assicura all'amministrazione il recupero dei canoni pregressi con importo determinato secondo i valori correnti di mercato stimati dall'Osservatorio Immobiliare di Parma (sia pure arrotondati per difetto);
2. esclude l'esposizione al rischio di una pesante richiesta di risarcimento del danno, a fronte della sola rinuncia alla quota interessi sul canone del periodo 2015 – 2018. La controparte infatti si impegna con la stipulazione a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa (compresa quindi la richiesta di risarcimento originariamente quantificata in euro 115.000,00).

In secondo luogo si identificavano le condizioni per la definizione dell'utilizzo del marchio "Parma Point". (Si rammenta che detto bene immateriale era in origine di proprietà della Provincia di Parma e ceduto in uso gratuito a Parma Turismi e successivamente utilizzato da Lanzi Travel a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda da parte di questa ultima avvenuto nel contesto della procedura di liquidazione della partecipata).

Da un punto di vista tecnico giuridico si tratta dell'aspetto più complesso dal momento che l'amministrazione provinciale (non avendo rinnovato la registrazione) non aveva più la disponibilità del marchio e pertanto non avrebbe potuto farne oggetto di disposizione in fase di transazione.

Nell'accordo si pone come unico obbligo a carico dell'amministrazione quello di rinunciare "per quanto occorrer possa" eventuali future pretese sullo stesso qualora Lanzi Travel in autonomia decida di procedere alla sua registrazione.

Infine si dettavano le condizioni per la concessione in uso dell'immobile prevedendo che l'intesa non eccedesse i seguenti limiti:

- a. durata preferibilmente non superiore al triennio 2019 – 2021).
- b. canone in linea con i valori di mercato
- c. integrale rimborso delle spese relative alle utenze;
- d. chiara identificazione degli spazi concessi in uso a Lanzi Travel rispetto a quelli concessi in uso a Tep ed una puntuale regolamentazione dei rapporti con TEP per quanto riguarda eventuali spazi comuni e/o diritti di passaggio.
- e. l'obbligo per Lanzi Travel di produrre adeguate garanzie assicurative per tenere indenne l'amministrazione da eventuali sinistri a danno di terzi (tali essendo in particolare utenti e dipendenti di TEP); del personale del gestore e per i danni alla struttura conseguenti all'utilizzo della stessa..

Anche in questo caso i contenuti dell'accordo riflettono i contenuti degli indirizzi espressi dal presidente, infatti:

1. la durata è pari ad un triennio decorrente dal 1 gennaio 2019 e permette pertanto all'amministrazione di tornare nella disponibilità del bene in un arco temporale idoneo a programmare la futura destinazione dell'immobile;
2. gli spazi e le condizioni di impiego sono rispettose della natura e dalla qualità artistica del bene nonché in linea con gli intendimenti che l'ente si era prefisso all'inizio della vicenda;
3. il canone da corrispondere all'Amministrazione risulta determinato sulla base di valori di mercato e si prevede il rimborso delle spese (stime dell'Osservatorio Immobiliare di Parma).
4. sono individuate le garanzie assicurative a corredo della concessione.

Attestazione di coerenza e congruità

Nel complesso pertanto lo scrivente attesta che i contenuti dell'accordo sono in linea con le direttive impartite e conducono ad un'intesa vantaggiosa per l'amministrazione in quanto:

1. preservano l'ente da eventuali azioni risarcitorie;

2. garantiscono una controprestazione di valori congrui rispetto al corrente mercato per l'intero periodo di utilizzo del bene da parte di terzi escludendo così possibili danni da natura erariale;
3. assicurano il recupero della disponibilità del bene in un arco di tempo non soltanto ragionevole ed in linea con gli accordi originariamente intercorsi tra Amministrazione Provinciale e Lanzi Travel ma anche coerente con la tempistica programmatica dell'ente.

Si esprime pertanto parere favorevole alla stipulazione dell'accordo transattivo.

Procedimento di stipulazione.

L'accordo transattivo prevede la concessione in uso del bene immobile è pertanto a giudizio dello scrivente la stipulazione deve essere autorizzata dal Consiglio Provinciale a norma dell'art. 42 comma 2 lett. i) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La deliberazione deve essere corredata (oltre che del parere del responsabili del servizio a norma dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) anche del (presente) parere dell'avvocatura interna ove esistente ovvero dell'Ufficio Legale a norma dell'art. 14 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (si veda Corte Conti Emilia Romagna 62/2017).

Inoltre a norma dell'art. 239 comma 1 lett. b) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 occorre acquisire il parere dell'Organo di Revisione che secondo la consolidata interpretazione giudice contabile deve essere espresso su tutte le transazioni di competenza del Consiglio Provinciale/comunale (si veda Corte Conti Piemonte pronuncia 345/2013).

Nel caso in esame l'Organo di Revisione si è in realtà già espresso favorevolmente con nota prot. 0026256 del 1 ottobre 2019 espresso su richiesta dell'ente in fase di approvazione delle linee di indirizzo.

Lo scrivente peraltro ritiene necessario trasmettere la proposta di deliberazione (corredata della relativa documentazione e del presente parere) al fine di permettere all'Organo di Revisione una valutazione finale in ordine alla congruità dell'intesa raggiunta con le direttive contenute nel dispongo presidenziale 0025430 del 20 settembre 2019

Si allega:

1. dispongo presidenziale 0025430 del 20 settembre 2019 e linee guida;
2. Bozza di accordo transattivo;
3. Bozza di accordo di concessione triennale dell'Immobile;
4. parere Organo di Revisione 0026256 del 1 ottobre 2019

Parma li 18 ottobre 2019

IL RESPONSABILE

Ugo Giudice

